

**Determinazione 14 maggio 2020**

**QUANTIFICAZIONE DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, DA RICONOSCERE AI PRODUTTORI CIP 6/92 PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2019**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO  
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2017, 720/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 531/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 531/2018/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per il periodo 2013-2015, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO<sub>2</sub>,

- con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto di suddividere le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare in due parti:
    - a) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) ad un prezzo denominato  $P_{\text{FLEX}}$ . Tali quote, per ogni anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e il numero massimo di titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE;
    - b) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA (*European Union Allowance*) ad un prezzo denominato  $P_{\text{EUA}}$ . Tali quote, per ogni anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e le quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU;
  - con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto altresì che:
    - il valore unitario  $P_{\text{FLEX}}$ , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
    - il valore unitario  $P_{\text{EUA}}$ , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
  - con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati elettricità e gas (ora Direzione Mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale) di pubblicare, con propria determinazione, i valori unitari dei termini  $P_{\text{FLEX}}$  e  $P_{\text{EUA}}$  riferiti all'anno precedente e calcolati come riportato al precedente punto;
  - con la deliberazione 497/2015/R/eel, l'Autorità, non essendosi registrate variazioni significative in merito all'applicazione dell'*emission trading system*, ha esteso anche agli anni successivi al 2015 afferenti al terzo periodo di assegnazione (cioè fino al 2020), i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system* già definiti dalla deliberazione 307/2013/R/eel;
  - la deliberazione 531/2018/R/eel ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{\text{FLEX}}$  con riferimento all'anno 2019:
    - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2019;
    - b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2019;
  - la deliberazione 531/2018/R/eel ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{\text{EUA}}$  con riferimento all'anno 2019:
    - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
    - b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
    - c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);

- d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
- e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- i prezzi di chiusura giornalieri di cui ai precedenti punti, riferiti all'anno 2019, sono già disponibili ai fini delle analisi e delle considerazioni esposte e, pertanto, risulta già possibile quantificare il valore dei termini  $P_{\text{FLEX}}$  e  $P_{\text{EUA}}$  riferiti all'anno 2019.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- quantificare i valori dei termini  $P_{\text{FLEX}}$  e  $P_{\text{EUA}}$ , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2019, applicando i criteri di cui all'articolo 4 della deliberazione 307/2013/R/eel e confermati dalla deliberazione 497/2015/R/eel anche per gli anni successivi al 2015, facendo riferimento ai mercati e ai prodotti individuati dalla deliberazione 531/2018/R/eel, come riportato nell'Allegato A

**DETERMINA**

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel per l'anno 2019:
  - a) il valore del termine  $P_{\text{FLEX}}$  è pari a 0,21 €/t;
  - b) il valore del termine  $P_{\text{EUA}}$  è pari a 24,79 €/t.
2. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

14 maggio 2020

Il Direttore: Massimo Ricci

## Allegato A

### Quantificazione dei termini P<sub>FLEX</sub> e P<sub>EUA</sub> per l'anno 2019

	EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2019	ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2019		Totale [t]	Valore P <sub>FLEX</sub> riconosciuto per ciascuna quota di emissione (media ponderata) [€/t]
Medie aritmetiche [€/t]	0,00	0,21			0,21
Volumi [t]	0	3.600.000		3.600.000	

	EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot	EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario)	EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario)	ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future)	ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario) *	Totale [t]	Valore P <sub>EUA</sub> riconosciuto per ciascuna quota di emissione (media ponderata) [€/t]
Medie aritmetiche [€/t]	24,83	24,71	24,81	24,85	0,00		24,79
Volumi [t]	22.218.000	357.117.500	127.561.500	453.909.000	0	960.806.000	

\* Per tutto il 2019, le aste del Regno Unito sono state sospese ai sensi della Decisione della Commissione EU C(2018)8707 del 17 dicembre 2018 in attesa degli sviluppi delle negoziazioni sulla Brexit. Esse sono ripartite il 4 marzo 2020.

Per ciascuno dei mercati evidenziati, ai fini del calcolo delle medie aritmetiche dei prezzi giornalieri di chiusura, sono stati esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli. I dati sono tratti dal database di Thomson Reuters.